

# **Regolamento Pagamento Quota Associativa Annuale**

## **Approvato nella seduta del C.D. 20 aprile 2016**

### **Premessa**

Il presente Regolamento si propone di regolare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – secondo cui “spetta all’associazione sindacale - oggi Collegio - determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo che la Commissione centrale - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento”

### **Articolo 1**

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio, costituisce obbligo per l’Iscritto all’Albo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382.

### **Articolo 2**

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 3**

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dal Collegio-

2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione in bollo indirizzata al Collegio, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita alla data della richiesta di cancellazione.

#### **Articolo 4**

1. Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio indicate nella richiesta di pagamento, che sarà inviata a mezzoservizio postale, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) a ciascun Iscritto e pubblicata sul sito web del Collegio.

#### **Articolo 5**

**1. Il Collegio non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Iscritto.**

2. L'Iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito web istituzionale ([www.collegiogeometri.sa.it](http://www.collegiogeometri.sa.it)).

#### **Articolo 6**

**La quota annuale dovrà essere versata entro il 30 marzo** di ciascun anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.

#### **Articolo 7**

L'Ufficio di Segreteria, dopo aver ricevuto i report dei flussi bancari e/o postali relativi ai pagamenti della quota associativa da parte della società incaricata per la riscossione, effettuerà le verifiche del caso ed invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'Iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento, richiedendo contestualmente anche il versamento **di una maggiorazione del 15%** della quota per spese postali e diritti di

Segreteria per i pagamenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### **Articolo 8**

La nota di sollecito - espressamente prevista dall'articolo 7 - costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora e avviso prodromico al provvedimento disciplinare, previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.

### **Articolo 9**

1. Il mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della quota medesima, comporterà l'avvio del procedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, ex art. 2 della L. 536 del 03.08.1949, nei confronti degli Iscritti morosi. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometri. La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio quando l'Iscritto dimostri di aver corrisposto al Collegio tutte le quote annuali dovute e le relative maggiorazioni, oltre diritti di Segreteria (quantificati nel successivo art. 12) e relativa notifica come per legge-----

**I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.**

2. L'Ufficio di Segreteria renderà disponibile l'elenco completo degli Iscritti morosi per il Consiglio entro il 15 gennaio di ogni anno, programmando l'audizione dei morosi da parte del Presidente del Collegio.

3. L'inizio del procedimento disciplinare dovrà essere ratificato dal Consiglio .

### **Articolo 10**

La reintegrazione dell'Iscritto, sospeso in applicazione dell'articolo 11, avverrà dopo espressa richiesta scritta indirizzata dall'interessato al Presidente e fatta acquisire al protocollo del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota, nonché del versamento **di euro 160,00**, (a titolo di diritti di Segreteria per revoca provvedimento di sospensione) e relativa notifica come prevista per legge.

### **Articolo 11**

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota dal 1 maggio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme prescritte dagli **articoli 8 e 10**, verranno sospesi tutti i servizi resi dal Collegio.

### **Articolo 12**

In deroga a quanto prescritto nel presente regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'Iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto **dall'articolo 9**\_\_\_\_\_.

### **Articolo 13**

Possono prendere parte ai gruppi di lavoro, commissioni, attività aggregative intraprese dal Collegio esclusivamente gli iscritti al Collegio in regola con la quota associativa.

### **Articolo 14**

Il Presente regolamento diviene immediatamente esecutivo alla data della sua approvazione ad esclusione delle maggiorazioni e versamenti per diritti e bolli di cui agli art.7 e 10 del presente regolamento per i quali si applicheranno a partire dal 01.01.2017.

**Salerno, 20 aprile 2016**